

120 - Valorizzazione in ambito internazionale dell'iniziativa lanciata dall'Italia al G8 dell'Aquila sulla riduzione del costo delle rimesse internazionali

Art.

Il comma 35 octies dell' articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011. N. 138. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. I. comma I della Legge 14 settembre 2011, n. 148. è abrogato.

Nota illustrativa

L'articolo 35-octies della legge 148 del 14 settembre 2011 così recita:

«35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.000 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione Europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale),

In riferimento all'art. 35-octies, che prevede l'istituzione di un'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, si segnala che tale misura, colpendo in modo specifico l'attività dei "money transfer", attraverso i quali passano i quattro quinti delle rimesse dall'Italia. potrebbe determinare un generalizzato aumento dei costi di transazione delle rimesse degli emigrati.

Si metterebbe in questo modo in discussione la leadership internazionale italiana proprio sul tema della riduzione del costo di invio delle rimesse al seguito dell'iniziativa avente come obiettivo la riduzione dal 10% al 5 % in cinque anni del costo medio globale di trasferimento delle rimesse (obiettivo del "5x5"), lanciata dall'Italia al Vertice G8 dell' Aquila presieduto dal Presidente del Consiglio. La proposta italiana della riduzione del costo delle rimesse è stata successivamente adottata anche in ambito G20 al Vertice di Seoul dai Capi di Stato e di Governo.

L'art,35-octies è contrario alla lettera e allo spirito degli impegni assunti in ambito G8 (e poi G20) su impulso dell'Italia. La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'Aquila del 2009 legge:

134. Dato l'impatto sullo sviluppo dei flussi delle rimesse, faciliteremo un trasferimento più efficiente ed un migliore utilizzo delle rimesse e miglioreremo la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali, al fine di mettere in pratica le raccomandazioni della Conferenza G8 di Berlino del 2007 e del Gruppo di Lavoro Globale sulle Rimesse costituite nel 2009 Il coordinato dalla Banca Mondiale. Punteremo a rendere i servizi finanziari più accessibili agli emigranti e a coloro che ricevono le rimesse nei paesi in via di sviluppo. Opereremo per raggiungere in particolare l'obiettivo di una riduzione dei costi medi globali di trasferimento delle rimesse dall'attuale 10% al 5% in 5 anni attraverso migliori informazioni, maggior trasparenza e concorrenza. e una cooperazione rafforzata coi partner, producendo un aumento netto e significativo del reddito per gli emigranti e le loro famiglie nel mondo in via di sviluppo. Un analogo impegno è stato assunto su iniziativa di Italia e Australia al Vertice G20 di Seoul. I costi delle rimesse sono composti dalle commissioni pagate dai risparmiatori agli operatori del mercato e dalle eventuali tasse applicate. L'introduzione di una tassa è quindi contraria all'obiettivo di riduzione dei costi delle rimesse. L'art.35.octies comporterebbe un aumento generalizzato dei costi delle rimesse e precluderebbe all'Italia di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione,

aumentando invece i costi di invio. Essendo inoltre l'Italia il quinto Paese di invio delle rimesse a livello globale (stime della Banca Mondiale), l'aumento dei costi in Italia avrebbe impatto negativo anche sulla media globale dei costi delle rimesse.

2. La nonna introduce un'imposta solo sui flussi di denaro inviato all'estero da parte di migranti privi di matricola INPS e di codice fiscale, volendo individuare in questo modo una fattispecie che dovrebbe corrispondere ai migranti irregolari. Si ricorda peraltro che il "Pacchetto Sicurezza", in vigore dal 2009, obbliga gli operatori finanziari che effettuano trasferimenti di denaro all'estero (money transfer, banche e altri operatori) a richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare la remessa. Di fatto, quindi, il Decreto Sicurezza già ha introdotto una limitazione alla possibilità di inviare denaro da parte delle categorie di migranti che l'emendamento in oggetto vorrebbe colpire vanificando ogni effetto in termini di maggiori entrate per lo Stato, laddove si tratti appunto di voler penalizzare gli irregolari.

3, Se poi la ratio della nonna fosse finalizzata a far emergere l'irregolarità, anche in questo caso l'obiettivo verrebbe mancato, sia per la norma citata già in vigore da Ire anni e sia perché l'introduzione di restrizioni al trasferimento di denaro all'estero aumenterebbe il ricorso Il forme e strumenti informali, privi di controllo e tracciabilità ed anche di tutela per lo stesso utente, con un effetto opposto rispetto a quello perseguito.

4. L'introduzione di un prelievo fiscale del 2% dell' importo trasferito per singola operazione, con una misura minima di 3 euro, comporterà un incremento di costi diretto per coloro i quali rientrano nell'ambito di applicabilità della norma, Sono inoltre stimati importanti costi indiretti, come: (a) nuovi oneri per i migranti che dovranno esibire contestualmente la prova del possesso di due nuovi requisiti: matricola INPS e codice fiscale; (b) nuovi significativi oneri per gli operatori per l'adeguamento alla norma (modulistica contrattuale, informativa e: formazione di personale) con probabile spostamento del maggior costo su tutti i soggetti e non solo sui soggetti non esenti e quindi un generalizzato aumento dei costi.

5. La nuova norma incentiverà le forme di trasferimento di denaro informali, nei confronti dei quali non sono possibili controlli e tracciabilità oltre che gli aspetti relativi alla tutela. Anche in questo caso si tratta di un effetto contrario agli impegni assunti a livello internazionale in ambito G20 con l'Action Plan sullo Sviluppo adottato dai Capi di Stato e di Governo al Vertice di Seoul 2010 che espressamente richiama l'attuazione dei Principi Generali del CPSS e della Banca Mondiale "General Principles for International Remittance Services" che mirano ad agevolare l'uso di canali formali di trasferimento delle rimesse.

6. La nonna inoltre incoraggerà i meccanismi di elusione con il ricorso a "prestanome" e soggetti che soddisfano i requisiti di esenzione con conseguenze negative in termini di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Analogo effetto elusivo della norma deriva dal ricorso a triangolazioni Italia - Paese europeo - Paese extraeuropeo con riflessi negativi in termini di tracciabilità dei flussi e conseguenze in termini di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo.

7. L'introduzione di un elemento di costo diretto che discrimina tra soggetti diversi e di una regolamentazione che accresce i costi fissi degli operatori, innalzando, di fatto, la soglia di ingresso di nuovi soggetti, comportano un'alterazione artificiosa del mercato delle rimesse a svantaggio di una maggiore concorrenza, Una maggiore concorrenza è specificamente prevista come una misura utile alla riduzione dei costi di trasferimento delle rimesse dal summenzionato paragrafo 134 della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'Aquila del 2009.

8. Una valutazione dell'impatto della norma in termini quantitativi sulle casse dello Stato non è possibile per la mancanza di dati sulla percentuale di transazioni che sarebbero assoggettate all'imposta (transazioni verso paesi non UE e effettuate da soggetti privi di codice fiscale e matricola INPS),

Secondo stime CeSPI è però possibile affermare che l'impatto complessivo in termini di entrate fiscali per lo Stato sarà irrisorio, nell'ordine dei 10-20 milioni di Euro e comunque non in grado di giustificare i costi imposti al sistema per gli adeguamenti necessari.

Considerando infatti che le rimesse dall'Italia verso i Paesi non UE corrispondono circa all'81% dei volumi complessivi in uscita dall'Italia, pari a circa 5,2 miliardi di Euro, l'imposta di bollo del 2% sull'intero ammontare di rimesse significherebbe un introito per le casse dello Stato di un importo massimo intorno ai 100 milioni di euro. Se si considera che tale valore verrebbe abbattuto da due elementi:

- transazioni effettuate da cittadini UE verso paesi non UE
- transazioni effettuate da soggetti con codice fiscale e matricola INPS verso paesi non UE

sulla base delle prime informazioni raccolte presso gli operatori del settore, è possibile ipotizzare che l'imposta verrebbe applicata ad una percentuale di transazioni compresa tra il 10% e il 20% del totale con un impatto complessivo in termini di entrate fiscali compreso fra i 10 e i 20 milioni di euro.

9, La distinzione fra cittadini europei e trasferimenti diretti a paesi europei, così come l'esclusione di tutti i soggetti che non possiedono entrambi i requisiti di esenzione (non solo i lavoratori in nero, ma anche i liberi professionisti, ad esempio) crea disparità di trattamento economico e introduce una forma di discriminazione che non sembrerebbe trovare fondamento economico o giuridico, oltre a colpire i soggetti maggiormente vulnerabili e esposti a situazioni di sfruttamento.

Un ulteriore aspetto di discriminazione riguarda il fatto che l'imposta colpisce il risparmio di una categoria specifica di cittadini e lavoratori stranieri rispetto agli altri cittadini e lavoratori italiani e stranieri presenti in Italia (la tassazione del risparmio in Italia si applica, infatti, sui proventi – interessi e capital gain – e non sui depositi o sul valore nominale dei titoli).